



Comune di Parma

Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione
e Organismi Partecipati

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23/09/2014

Modificato con deliberazione CC n.48 del 22/07/2015

Modificato con deliberazione di CC n.31 del 28/03/2017

Modificato con deliberazione di CC n.11 del 26/03/2018

Modificato con deliberazione di CC n.20 del 25/03/2019

Modificato con deliberazione di CC n.51 del 28/06/2021

Modificato con deliberazione di CC n.51 del 27/04/2022

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 - Soggetto attivo	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	7
Art. 7 - Superficie degli immobili	8
Art. 8 - Esclusioni dal tributo.....	8
Art. 9 - Agevolazioni socio assistenziali e di solidarietà.....	10
TITOLO III – TARIFFE	11
Art. 10 - Piano Finanziario e costi di gestione - Competenze degli Enti	11
Art. 11 - Determinazione della tariffa.....	11
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo	14
Art. 13 - Categorie di utenza.....	14
Art. 14 - Scuole statali.....	15
Art. 15 - Tributo giornaliero.....	15
Art. 16 - Tributo provinciale.....	16
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	16
Art. 17 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio	16
Art. 18 - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche	17
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	18
Art. 20 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	20
Art. 21 - Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata	23
Art. 21-bis – Altre riduzioni	24
Art. 21-ter – Esclusione della quota variabile per avvio integrale al recupero dei rifiuti urbani	24
Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	26
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	27
Art. 23 – Dichiarazione	27
Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni	28
Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario.....	29
Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	29

Art. 27 - Riscossione	30
Art. 28 - Rimborsi e compensazione	30
Art. 29 - Riscossione coattiva	31
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	31
Art. 30 - Clausola di adeguamento.....	31
Art. 31 - Disposizioni transitorie	31
Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni	32

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI (tassa sui rifiuti), istituito ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 147/2013, e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e, per le parti compatibili e non implicitamente abrogate, dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 116/2020, e nel Regolamento richiamato al comma precedente. Dal 1 gennaio 2021, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali:
- a) il rifiuto della produzione industriale;
 - b) il rifiuto dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca;
 - c) il rifiuto delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi della depurazione;
 - d) i veicoli fuori uso;
 - e) il rifiuto da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «*rifiuto*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «*produttore di rifiuti*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (*produttore iniziale*) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (*nuovo produttore*);
 - c) «*detentore*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «*prevenzione*»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «*conferimento*»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

- f) «*gestione dei rifiuti*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «*gestore*»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «*raccolta*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «*raccolta differenziata*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «*riciclaggio*» o «*riciclo*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «*spazzamento delle strade*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «*compostaggio*», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «*utenza domestica*»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione, comprensiva delle sue pertinenze;
- n) «*utenza non domestica*»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- o) «*parte (o quota) fissa della tassa*»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi

nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- p) *«parte (o quota) variabile della tassa»*: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- q) *«Centro di Raccolta»*, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- r) *«recupero»*, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di mobilio o macchinari e l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono.
3. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso

- l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte operative;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali e aree a uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, come prevede l'art.1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla Tari sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
5. Il calcolo da superficie calpestabile a catastale sarà applicato a seguito di rilevazione unitaria sul territorio. Ai fini del recupero/sanzioni anni pregressi, non saranno considerati scostamenti dipendenti dalla diversa metodologia di calcolo. Parimenti gli eventuali recuperi/restituzioni per gli anni pregressi derivanti da eventuali accertamenti mediante attività straordinarie di bonifica e riallineamento della banca dati saranno comunque calcolati con il metodo di misurazione della superficie previgente e cioè con la calpestabile per gli anni pregressi.

Art. 8 - Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra più unità immobiliari distinte;
 - c) le aree adibite a verde;
 - d) i plateatici di pubblici esercizi e le occupazioni di suolo pubblico, già soggetti a canone unico patrimoniale, salvo i casi di cui al successivo art. 15.
2. Non sono, inoltre, soggetti alla Tari, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:
- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
 - e) le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, acqua ed energia elettrica);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - g) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate come aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, e aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree uso pubblico adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.
 - i) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi sono escluse dalla Tari le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate;

- j) i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove insistono impianti completamente automatizzati.
 - k) per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività non elencate nell'art. 2135 del Codice Civile in quanto queste attività, ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano soggette al tributo (ad esempio: la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari);
 - l) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.
3. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
 5. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art.1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 20.

Art. 9 - Agevolazioni socio assistenziali e di solidarietà

1. L'agevolazione per il pagamento della TARI è prevista nei casi riconosciuti, nella misura e con le modalità disciplinate nei punti seguenti.
2. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.
3. Il Comune può riconoscere la riduzione della tariffa TARI, relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
4. La riduzione può essere riconosciuta ai soggetti di cui al comma precedente, che ne abbiano fatto richiesta secondo quanto previsto nelle specifiche discipline procedurali approvate con determinazioni dei dirigenti competenti per materia.
5. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificati e iscritti nel piano finanziario della Tari o, se a carico del bilancio comunale, nei competenti capitoli di spesa. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni

riconoscibili ai beneficiari. Qualora gli importi stanziati ai fini di cui al comma 3 si rivelino insufficienti, il dirigente competente ripartisce pro quota la somma disponibile.

6. In caso di mancata comunicazione di mutamento delle condizioni, in corso d'anno, l'agevolazione indebitamente goduta deve essere risarcita al Comune, che si riserva ogni azione anche per il recupero coattivo.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Piano Finanziario e costi di gestione - Competenze degli Enti

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e tiene conto anche di tutte le somme che il gestore è tenuto a versare a titolo di imposte, canoni, tasse, tributi vari. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Il piano economico finanziario è predisposto annualmente dal/i gestore/i del servizio, in conformità al perimetro gestionale ed ai vigenti criteri di riconoscimento dei costi, ed in applicazione del metodo tariffario vigente. Esso è validato dall'Ente territorialmente competente e definitivamente approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
3. Il piano economico finanziario si basa sulla rilevazione di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, ed è predisposto in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. Esso è corredato da tutte le informazioni, atti e relazioni illustrative, necessari alla validazione dei dati impiegati ed alla loro comprensione.
4. Ai fini della determinazione del montante tariffario, in base al quale si determinano i corrispettivi da porre a carico dell'utenza, dal totale dei costi rilevati dal piano economico finanziario vengono detratte eventuali entrate afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come riconosciute dal metodo tariffario vigente.
5. Le strutture operative dell'ente competenti per il servizio di gestione dei rifiuti e per la disciplina ed applicazione delle entrate tributarie collaborano, secondo le rispettive competenze, per gli adempimenti connessi al supporto agli enti competenti per la definizione del piano economico finanziario ed alla determinazione delle tariffe del tributo.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano economico finanziario di cui all'articolo precedente.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (all. A) al presente regolamento. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti Ka e Kb, precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/1999.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) la riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - b) il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - c) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - d) il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
 - e) il tariffario dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per i sacchi minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
 - f) il numero di sacchi minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;
 - g) il numero di sacchi minimi addebitati alle utenze non domestiche;
 - h) l'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.

8. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel piano tariffario, viene addebitata la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri o per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri o per il contenitore in uso per le utenze non domestiche.
9. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel piano tariffario, viene addebitata la quota puntuale relativa a ritiri minimi previsti per i sacchi da 50 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai ritiri minimi previsti per i sacchi da 100 litri per le utenze non domestiche.
10. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
11. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.
12. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
13. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
14. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.
15. Al fine della raccolta del rifiuto indifferenziato, l'utente è obbligato a ritirare e ad usare esclusivamente i contenitori e dei sacchi forniti dal Gestore. È vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
16. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 13 - Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per

- alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.
- c) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per 1 componente con la riduzione del 30%.
 3. Per le utenze non domestiche, la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della specificità territoriale, sociale ed economica e della tipologia di rifiuto prodotto.
 4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Il responsabile della gestione del tributo, nel caso di cui sopra, attribuisce la categoria ritenuta più pertinente. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
 5. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 15 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, nei casi e con modalità di seguito specificate, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

2. In caso di manifestazioni temporanee o eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero autorizzati dalla amm.ne comunale (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) fatto salvo l'obbligo della pulizia finale previsto dal regolamento del canone unico patrimoniale, il tributo giornaliero per la gestione dei rifiuti urbani sarà rapportato a quello annuale per i giorni di effettiva occupazione maggiorato del 100%.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del cinque per cento della Tari, salva diversa deliberazione da parte della Provincia, da comunicare al Comune entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della Tari, con modalità che assicurano di norma l'accredito diretto alla Provincia. Nei casi residuali di versamento del tributo mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti che non consentano l'accredito diretto all'ente beneficiario, il riversamento del tributo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 17 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, nelle zone dove non è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta, la tariffa è applicata al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 ml calcolata dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Art. 18 - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine, per “utenze non stabilmente attive”, si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di occupanti, che viene fissato nella misura prevista all'articolo 13 del presente regolamento per:
 - a) abitazioni tenute a disposizione da residenti;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
 - c) alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ad esclusione di quelli di cui al successivo comma 9.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompano la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata, per tutte le utenze, incluse le utenze che già praticano il compostaggio domestico, alla presentazione di apposita richiesta documentata secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente competente in materia di pianificazione di progetti atti alla prevenzione nella produzione di rifiuti. Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.
4. In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla predetta verifica da parte dell'utente, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, viene recuperata la tariffa indebitamente beneficiata dalla data di presentazione dell'istanza di riduzione per attività di compostaggio degli scarti organici, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. La quota variabile della tariffa è ridotta del 25% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
6. La superficie delle cantine ad esclusivo servizio di civile abitazione, la superficie per i locali di pertinenza di civile abitazione destinati a ripostigli, stenditoi, solai, soffitte e

sottotetti, è ridotta del 50% solo per la parte fissa, nel rispetto dell'altezza minima di mt.1,50 sino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147.

7. La tariffa è ridotta del 50% per le nuove abitazioni domestiche dove i servizi a rete (luce, acqua, gas) sono stati attivati solo per prove tecnologiche su dichiarazione della ditta costruttrice. Tale riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di tre (3) mesi.
8. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi. La riduzione non opera per una durata dei lavori inferiore a 3 (tre) mesi e cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, è riconosciuta una riduzione di due terzi del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
5. La tariffa è ridotta del 50% per i fabbricati e i locali in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio preposto del Comune attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi.
6. La tariffa è ridotta del 50% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere

riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:
 - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10 % categoria “Alberghi con ristorante”
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10 % cat. “Alberghi senza ristorante”
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10 % categoria “Ristoranti”
8. La tariffa è ridotta del 40% per le utenze non domestiche con attività ed esercizi commerciali la cui attività sia danneggiata, a causa di effettiva interclusione, per una durata superiore a 3 (tre) mesi, dovute alla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche. Le interclusioni riferite alle singole utenze, devono essere certificate dal RUP dell'opera pubblica e approvate dalla Giunta Comunale, specificandone la durata, e successivamente comunicate al funzionario responsabile del tributo, ai fini del riconoscimento del beneficio, nella forma della riduzione tariffaria o del rimborso. L'agevolazione, ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere posta a carico dei costi dell'opera pubblica nell'ambito del relativo procedimento.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non operano per una durata dei lavori inferiore a 3 (tre) mesi e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
10. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 5% della parte variabile della tariffa. La riduzione è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato dichiarazione al Gestore, redatta su modello predisposto e secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata dal dirigente comunale competente in materia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione.
11. In attuazione dell'art.1 comma 659 lettera e-bis) della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. La riduzione della parte variabile della tariffa è determinata applicando una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica, che si ottiene moltiplicando la superficie assoggettata al Kd della categoria di appartenenza. La riduzione di cui al presente comma non può in ogni caso superare il 20% della quota variabile.
12. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In

alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione.

13. In recepimento dell'articolo 4 del D.M. 3 Luglio 2017 n.142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" e alla risoluzione del 18 Ottobre 2017 dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna, che impegna la Giunta regionale ad adoperarsi per destinare risorse specificamente finalizzate a sostenere tale comportamento virtuoso, che dovrebbe aiutare a contenere il volume degli imballaggi "a perdere" con benefici per l'ambiente viene riconosciuta, per ciascun anno d'imposta, una riduzione del 10% della parte variabile. La predetta riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.
- il valore della merce avente imballaggio "a rendere" deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.

Per beneficiare della riduzione il titolare dell'attività deve presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare stesso, nella quale dichiara il diritto a beneficiare dell'agevolazione. Il Comune, anche mediante il Gestore, può effettuare verifiche e controlli, finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui sopra; in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, viene recuperata la tariffa indebitamente beneficiata dalla data di presentazione della dichiarazione per beneficiare della riduzione.

Art. 20 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
3. La parte di area dei magazzini, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali che siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali, è detratta dalla superficie complessiva

oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto	65%
- caseifici, cantine sociali	50%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- officine di carpenteria metallica	55%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici laboratori di analisi	65%
- industrie farmaceutiche	55%
- industrie alimentari	55%

5. Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfettariamente in ragione del 40% della superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso – uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi. Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.
6. Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo per anziani), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

- ospedali	50%
- case di cura, poliambulatori	50%

Tenuto conto dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie di cui sopra, la percentuale di sconto del 50 % del costo delle vuotature eccedenti le minime per Ospedali e del 50% del costo delle vuotature eccedenti le minime per Case di Cura, Poliambulatori e Case di riposo per anziani, viene applicata alla parte puntuale della tariffa, relativamente alle vuotature dei contenitori e/o al conferimento degli appositi sacchi adibiti alla raccolta della frazione residua.

7. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il Funzionario responsabile del tributo applica la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
8. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 23 in merito all'obbligo di dichiarazione.
9. Ai fini di cui al presente articolo, il soggetto passivo è tenuto a individuare precisamente le superfici interessate mediante presentazione di dichiarazione tributaria. A pena di decadenza dai benefici, è altresì tenuto a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento dell'agevolazione, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti. Il Comune o il gestore potranno comunque richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Potranno inoltre in ogni momento procedere alla verifica delle superfici assoggettabili a tributo. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria per le superfici relative ai reparti di lavorazione di attività industriali o di attività agricole. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse o ridotte sono integralmente assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente (o dalla data di attivazione dell'utenza, se successiva).
10. Il Comune, anche mediante il Gestore, si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.
11. Il Comune, anche mediante il Gestore, procede alla verifica delle superfici assoggettabili alla tariffa e può richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente ulteriore documentazione ritenuta necessaria per dimostrare l'effettiva produzione, esclusiva o promiscua, di rifiuti speciali ed il loro avvenuto avvio al trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

Art. 21 - Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il Piano Economico Finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti riciclabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.
2. Annualmente sono definite, contestualmente alla deliberazione di approvazione della tariffa, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa, destinate all'utenza, che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non può essere superiore al 30 % della quota variabile della Tari.
3. L'utenza non domestica che dimostri, mediante attestazione di soggetto autorizzato a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di avere avviato i propri rifiuti urbani al riciclo, ha diritto alla riduzione della quota variabile del tributo.
4. La riduzione di cui al comma precedente è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti, calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato B del presente Regolamento; la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - b) la riduzione sopra descritta non può essere superiore al 60% della quota variabile del tributo.
5. La riduzione tariffaria delle utenze non domestiche di cui ai commi precedenti si applica mediante conguaglio all'atto di successivi pagamenti del tributo, previa richiesta del soggetto passivo, da presentare annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in applicazione dell'articolo 3 della deliberazione ARERA n.15/2022 del 18 gennaio 2022, unitamente alla documentazione comprovante la quantità totale di rifiuti prodotti e avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per tipologia. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo dev'essere presentata al Comune o il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, utilizzando apposito modello, e deve essere trasmessa a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune o il Gestore

dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 21-bis – Altre riduzioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.
2. Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL di Parma, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta documentata secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente comunale competente in materia di tributi.
3. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
4. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Art. 21-ter – Esclusione della quota variabile per avvio integrale al recupero dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art.198, comma 2-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il

gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2, devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per le dichiarazioni di inizio attività delle utenze non domestiche per le date di inizio attività successive al 30 giugno, la comunicazione di uscita deve avvenire entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'inizio attività e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello dell'affidamento ad altro operatore diverso dal gestore pubblico.
6. La comunicazione della scelta dev'essere effettuata utilizzando apposito modello da trasmettere a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica. Essa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività e deve indicare:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) il/i soggetto/i autorizzato/i con i(l) quale/i è stato stipulato apposito contratto;
 - e) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - f) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers.
7. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua(no) l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
8. La mancata presentazione della comunicazione di avvio a recupero in forma autonoma di cui ai commi precedenti, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
9. Il Comune ed il Gestore assicurano il necessario coordinamento ed interscambio delle informazioni, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono farne richiesta tramite PEC al Comune ed al Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Il Gestore verifica la compatibilità del rientro dell'utenza con l'organizzazione del servizio e, in caso di esito negativo della verifica, comunica il rigetto a mezzo PEC al richiedente entro sessanta giorni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, il rientro si intende accettato.
11. In applicazione dell'articolo 3 della deliberazione ARERA n.15/2022 del 18 gennaio 2022, le utenze non domestiche che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di

fuori del servizio pubblico devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Comune o al Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, l'idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero dev'essere presentata utilizzando apposito modello e deve essere trasmessa a mezzo PEC o, ove presente, mediante apposita piattaforma telematica. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune o il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

12. Il Comune, anche a mezzo del Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte ed avviate a recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, ferme restando le responsabilità penali connesse, l'agevolazione sarà disapplicata e saranno irrogate le relative sanzioni, ai sensi del comma seguente.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione, con contestuale irrogazione delle sanzioni di legge per infedele dichiarazione, nei casi di:
 - a) omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento;
 - b) mancata o insufficiente dimostrazione del recupero integrale dei rifiuti urbani prodotti mediante soggetto autorizzato;
 - c) accertato utilizzo di fatto, anche solo in parte, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti, nel corso del periodo di opzione per il conferimento al di fuori di esso.

Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono, tranne che nei casi previsti al precedente articolo 20 comma 6 (ospedali, case di cura e poliambulatori, case di riposo per anziani), sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.
2. La riduzione di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 21 (avvio a recupero di rifiuti da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20 del presente regolamento.
3. In nessun caso, la somma di più riduzioni ed agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 60% della tassa dovuta.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tari e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal Titolo III, Capo II, del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
2. In caso di affidamento della gestione del tributo, il dirigente dei Tributi del Comune sovrintende alle attività svolte dal Gestore, il quale designa il proprio Funzionario Responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti ordinari e di accertamento afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo viene indicato su ogni avviso.
3. Relativamente alla procedura di riscossione coattiva, il Soggetto gestore delle Entrate designa il proprio Funzionario Responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art. 7 precedente, può considerarsi quella calpestable oppure quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998, n.138.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Funzionario Responsabile provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del

tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato. Il sollecito e l'avviso di accertamento possono essere notificati anche in forma contestuale, fermo restando che l'irrogazione delle sanzioni ha efficacia esclusivamente in caso di inadempienza al versamento entro il termine perentorio indicato.

7. In caso di omesso o parziale versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano interessi di mora in applicazione del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
13. L'utente è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81 e s.m.i. nel caso in cui non ottemperi all'obbligo del ritiro del contenitore autorizzato per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi di pagamento, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario.
2. Il Regolamento generale delle entrate individua i criteri, i requisiti e le procedure per la concessione della dilazione, anche in forma rateale.

Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi di accertamento, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo arretrato.
2. Il Regolamento generale delle entrate individua i criteri, i requisiti e le procedure per la concessione della dilazione, anche in forma rateale.

Art. 27 - Riscossione

1. Il funzionario responsabile del tributo provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
2. La TARI viene liquidata in due rate di acconto semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Nella prima rata d'acconto viene liquidato l'importo relativo al primo semestre, applicando il piano tariffario deliberato per l'anno precedente. Inoltre con la prima rata di acconto, viene conguagliato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente.
4. Nella seconda rata viene liquidato l'acconto del secondo semestre con applicazione delle tariffe approvate per l'anno di riferimento e conguagliati eventuali importi positivi per il contribuente che non hanno trovato capienza nel dovuto della prima rata.
5. Le scadenze delle rate sono determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano tariffario di cui all'art. 11. Nel caso in cui la deliberazione consiliare non indichi espressamente le scadenze, esse sono fissate:
 - a) per la prima rata (e il conguaglio dell'anno precedente), al 15 maggio
 - b) per la seconda rata, al 15 dicembre.
6. La TARI non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo viene liquidato nella rata successiva.
7. Il tributo giornaliero, di cui all'articolo 15, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro su base annua.

Art. 28 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del

pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile procede all'esame dell'istanza di rimborso e ne comunica l'esito ai competenti uffici per la liquidazione ed il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Sulle somme da rimborsare o sull'utilizzo in compensazione di somme versate e non dovute, si applicano le apposite norme del regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 29 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Regolamento generale delle entrate disciplina le procedure, i limiti e gli oneri accessori connessi all'attività di riscossione coattiva.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continua le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio all'entrata in vigore del regolamento la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.
3. Per il solo anno 2021, per i soggetti che hanno presentato la comunicazione di opzione per il conferimento integrale dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, di cui all'art. 21-ter del presente regolamento, entro il 31 maggio 2021, a condizione che la comunicazione contenga le indicazioni previste dal comma 5 del predetto articolo e sia corredata della documentazione ivi richiesta. Qualora le indicazioni o la documentazione a corredo non siano presenti, il soggetto passivo potrà integrare la propria comunicazione

entro il termine massimo 30 settembre 2021. La mancata presentazione della comunicazione di avvio a recupero in forma autonoma entro il 31 maggio 2021, o la mancata integrazione con gli elementi essenziali entro il 30 settembre 2021, equivale alla scelta del soggetto passivo di avvalersi, per l'anno 2022, del servizio pubblico.

4. Per il solo anno d'imposta 2021, in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti di chiusura e sospensione di diverse attività economiche, e in applicazione dell'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, sono riconosciute riduzioni a favore delle utenze non domestiche ricomprese nelle categorie di cui all'allegato C al presente regolamento, nella misura percentuale indicata a fianco di ciascuna categoria, da calcolarsi sull'intera TARI dovuta (quota fissa e variabile). L'applicazione dell'agevolazione avviene con la liquidazione di ciascuna rata di acconto e di conguaglio relativa all'anno 2021 e la copertura finanziaria è assicurata da idoneo stanziamento di spesa.

Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e la sua efficacia decorre dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

ALLEGATO A - Categorie di utenza

Utenze non domestiche

	classi di attività
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
1a	Scuole
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
11a	Enti pubblici
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta sia al dettaglio che all'ingrosso sino a mq. 200, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sala giochi
31	(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq - Ortofrutta sia al dettaglio che all'ingrosso superiori mq. 200,

Utenze domestiche

1	Utenze domestiche con 1 componente familiare
2	Utenze domestiche con 2 componenti familiare
3	Utenze domestiche con 3 componenti familiare
4	Utenze domestiche con 4 componenti familiare
5	Utenze domestiche con 5 componenti familiare
6	Utenze domestiche con 6 componenti familiare ed oltre

ALLEGATO B - VALORI MASSIMI DI RIFERIMENTO AI FINI DELLA RIDUZIONE PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI (art. 21, commi 3-5)		MAX VALORE ASSOLUTO TOTALE (KG./ANNO/MQ)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10,00
2	Cinematografi e teatri	6,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento	8,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	12,00
5	Stabilimenti balneari	8,00
6	Esposizioni, autosaloni	6,50
7	Alberghi con ristorante	23,00
8	Alberghi senza ristorante	13,00
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza	20,00
10	Ospedali	18,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici	20,00
12	Banche e istituti di credito	8,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	18,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	23,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tapeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	11,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	22,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	14,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	16,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	15,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	17,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	85,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	80,00
24	Bar, caffè, pasticceria	80,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	40,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	40,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio	90,00
28	Ipermercati di generi misti	32,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	85,00
30	Discoteche, night club	23,00

ALLEGATO C
Riduzioni della tariffa per utenze non domestiche ex art. 6, D.L. 73/2021
applicabili solo per l'anno d'imposta 2021

1^a fascia: riduzione 75% del tributo (quota fissa+variabile)	
Cod.	Categoria
2	Cinematografi e teatri
4	Campeggi, impianti sportivi
30	Discoteche, night club, sala giochi

2^a fascia: riduzione 50% del tributo (quota fissa+variabile)	
Cod.	Categoria
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria

3^a fascia: riduzione 25% del tributo (quota fissa+variabile)	
Cod.	Categoria
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
1a	Scuole
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari
11	Uffici, agenzie, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici